



DIRIGENTISCUOLA - Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



AREA DELLA DIRIGENZA ISTRUZIONE E RICERCA

Linee guida per il rinnovo del CCNL 2016-2018.

PARTE NORMATIVA

Il nuovo CCNL, operando con intelligenza nelle maglie della disciplina pubblicistica che ne ha circoscritto l'azione, deve in primo luogo individuare e presidiare le istanze di garanzia relative a diversi profili normativi. E, contestualmente, deve attivare le interlocuzioni con l'ARAN, con il MIUR e con il livello politico per le inerenti modifiche normative, per quanto di rispettiva competenza:

1. Assicurare la massima trasparenza nel conferimento delle reggenze, degli incarichi aggiuntivi obbligatori e nei mutamenti degli incarichi istituzionali, sempre più diventati terra di nessuno, fonte di arbitrio da parte dell'Amministrazione e spesso sfocianti in contenzioso.

In particolare tutte le sedi disponibili, comprese quelle dei comandati, dovranno essere rese note per tempo; non si dovranno, surrettiziamente, reintrodurre i settori formativi, abrogati *ex lege* a tutti gli effetti.

2. Definire dispositivi di valutazione snelli e agibili in luogo dei prefigurati ponderosi apparati documentali che si traducono in ulteriori molestie burocratiche; e pretendersi che i valutatori di prima istanza diano comprovate garanzie di competenze e di indipendenza di giudizio.
3. **L'allineamento delle scadenze dei contratti** è *conditio sine qua non* per arginare il fenomeno dei mutamenti d'incarico in vigenza di contratto e per garantire a tutti le stesse opportunità e gli stessi diritti alla scadenza naturale.

Il mutamento dell'incarico in pendenza di contratto è giusto che venga sottoposto alle restrizioni figuranti nell'art. 17 CCNL, atteso che la norma appena richiamata tende ad evitare operazioni poco trasparenti.



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



4. Superare il ricorso sistematico, e perciò patologico, alle numerose reggenze dovute ai vuoti d'organico e alle scuole sottodimensionate, bandendosi con urgenza il concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici e per intanto, a copertura dei posti vacanti e disponibili, sollecitare/richiedere un intervento legislativo che proroghi **facoltativamente, una tantum**, i pensionamenti fino alla copertura dei posti vacanti con l'affidamento degli incarichi ai vincitori dell'emanando bando di concorso.
5. Omogeneizzare la materia della restituzione al ruolo di provenienza, al pari con il resto della dirigenza pubblica, prevedendo modifiche legislative e contrattuali tali da consentire tale processo anche in tempi successivi alla conferma in ruolo del Dirigente scolastico.
6. Allo stesso modo è indispensabile armonizzare le norme legislative vigenti e quelle pattizie, al fine di consentire la possibilità per i Dirigenti Scolastici, dichiarati inidonei alla funzione, di conservare la qualifica dirigenziale e di essere utilizzati in altri compiti.
7. In termini residuali rispetto ai precedenti punti 4, 5 e 6, si propone una previsione di utilizzare eventuali posti vacanti per la mobilità interregionale e l'affidamento degli incarichi sui posti vacanti agli idonei del concorso.

Le reggenze vanno pertanto assegnate, di norma, SOLO per la sostituzione temporanea dei dirigenti assenti.

8. Rivedere i commi 4 e 5 dell'art. 19 della L. 111/2011, nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 147/12, riducendo i parametri numerici elevati, adeguandoli alle caratteristiche socio-economiche e culturali delle aree geografiche, imponendo il rispetto sia del numero minimo che massimo di alunni per istituti, con conseguente sdoppiamento degli istituti sovradimensionati ed eliminazione delle scuole sottodimensionate.

E' impensabile:

- **che un dirigente possa assicurare la qualità dell'offerta formativa e del successo scolastico e formativo se deve gestire istituzioni anche con 1.500 alunni, magari suddivisi in sedi e plessi distanti decine di chilometri e ricadenti anche in Comuni diversi;**
- **che ogni istituzione scolastica, anche se sottodimensionata in via eccezionale e in deroga ai parametri minimi, abbia un Dirigente e un Direttore dei S.G.A.**



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



9. Pur nella presa d'atto che la disciplina di reclutamento dei dirigenti scolastici è stata improvvidamente riportata alla competenza *domestica* del MIUR, prevedere, come per tutti gli altri dirigenti non aggettivati e dopo la selezione concorsuale, la frequenza della Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione, dato che il semplice superamento delle prove concorsuali non assicura il possesso delle necessarie competenze per gestire le sempre più complesse istituzioni scolastiche. Nel frattempo, in virtù di una formazione omogenea, anche i dirigenti scolastici – dirigenti pubblici *pleno iure* – potranno regolarmente beneficiare di una mobilità professionale in uscita presso altre pubbliche amministrazioni partecipando, in condizioni paritetiche, ai vari interpelli.
10. Il ricorso alla settimana corta, favorito dagli EE.LL. proprietari degli immobili, per ovvie ragioni di economizzare sui costi di gestione (riscaldamento, vigilanza ingresso e uscita, facilità di intervento per manutenzione, ecc.), porta all'addensamento delle incombenze del dirigente scolastico nei restanti cinque giorni; ciò stante è necessario espungere dall'articolo 16 del CCNL 2010 (*Ferie e festività*) il comma 3.
11. **Istituire la vice-dirigenza e il c.d. *middle management*, sia sul versante della didattica che su quello del servente ufficio di segreteria.**
- Anche questa è una delle tante anomalie riservate alla scuola. In tutti gli altri settori del pubblico impiego sono previste figure intermedie, stabilmente incardinate nel sistema. Nella scuola, a causa anche dell'impossibilità di delegare funzioni superiori ai collaboratori, così come ribadito dalla L. 135/2012, vengono a determinarsi vere e proprie situazioni di vuoti di potere, non avendo previsto il Legislatore alcuna forma di sostituzione del dirigente se non per assenze superiori a due mesi.
12. Stabilizzare i presidi incaricati con un apposito intervento legislativo ovvero con concorso riservato identico a quello adottato in altre situazioni per risolvere vertenze e contenziosi, come già avvenuto in Sicilia e in Toscana. Trattasi di poche unità di persone che svolgono la funzione anche da oltre dieci anni e senza alcuna valutazione negativa, quindi dirigenti *in pectore*!
13. Ridefinire la *culpa in vigilando* così come prevista dal Codice civile, in modo da adeguare le norme a quelle in vigore nei Paesi più avanzati, in particolare a quelle dei paesi nordici.



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



14. Precisare e circoscrivere le responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, finora ancorate alla mera qualifica di *datore di lavoro*, entro i suoi effettivi poteri d'intervento, non potendo di certo il dirigente scolastico surrogare le croniche inadempienze degli enti locali.
15. Essendo stati aboliti i settori formativi, formalizzare – in via interpretativa – la cancellazione dell'antecedente norma di legge che non consente ai dirigenti scolastici del primo ciclo di svolgere la funzione di presidente agli esami di maturità in piena parità di condizioni dei colleghi temporaneamente preposti al settore secondario. Del pari, consentire ai dirigenti scolastici del primo ciclo, che siano stati collocati in quiescenza da non più di tre anni, di svolgere la predetta funzione.
16. Attribuire incarichi aggiuntivi e reggenze secondo il criterio della rotazione e comunque con procedure trasparenti, disponendosi il loro immediato pagamento a carico della fiscalità generale.
17. **Abolire l'obbligatorietà dell'accettazione sia degli incarichi aggiuntivi che delle reggenze.**
18. Rendere facoltativa l'accettazione del dirigente scolastico di stendere memoria, costituirsi in giudizio e difendere l'Amministrazione, precisando il suo solo obbligo della relazione sui fatti di causa e da rimettere all'Ufficio per il contenzioso o all'Avvocatura dello Stato. Il Legislatore ha previsto che *Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attività stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie.* (art. 12 D.L.vo n. 165/2001).
19. Prevedere l'uso del mezzo proprio in caso di conferenza di servizio, oppure per incarichi di reggenze in scuole distanti dalla propria sede di servizio, nell'ottica seguita in deroga per i dirigenti tecnici e per i revisori dei conti.
20. Tutte le spese sopportate dai dirigente per esigenze di servizio devono essere rimborsate. Al pari degli altri dirigenti e perfino funzionari dell'Amministrazione centrale e periferica, anche per i dirigenti scolastici devono essere previsti i buoni pasto.



DIRIGENTISCUOLA- Di.S.Conf.
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE-SINDACALE
DIRIGENTI AREA ISTRUZIONE E RICERCA
CONFEDERATI CODIRP



21. Richiedere che le economie di Area susseguenti alle operazioni di razionalizzazione della rete scolastica vadano ad integrare le risorse da negoziare nel contratto successivo.
22. Rinegoziazione del C.I.N. (Contratto Integrativo Nazionale) fermo al 2007.
23. Prevedere efficaci istituti per prevenire l'utilizzo improprio del potere di affidamento degli incarichi dirigenziali anche a mezzo di certe ed immediate sanzioni.
24. Rivedere integralmente il potere sanzionatorio previsto dal CCNL/2010 per eliminare usi impropri se non ritorsivi. Idem per il potere di disporre ispezioni.
25. Vanno parimenti rivisti ed resi operativi gli istituti previsti dagli artt. 34 (Comitato paritetico per il mobbing) e 37 (Comitato regionale di garanzia) che o non sono stati costituiti o, comunque, scarsamente o mai convocati e/o interpellati.